



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Responsabile di settore: IZZI LUIGI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4313 del 29-09-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 12864 - Data adozione: 11/11/2016

Oggetto: Concessione per l'anno 2016 dei contributi alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 90, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 14, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/12/2016

Numero interno di proposta: 2016AD014559

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, concernente “Norme sul sistema delle autonomie locali”, come modificata in ultimo dalla legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70;

Visto l'articolo 90 della legge regionale n. 68 del 2011, che disciplina la concessione di contributi alle unioni di comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, siano stabiliti le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi medesimi, gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi e, per il contributo di cui al comma 9 dell'articolo medesimo, gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2016, n. 288 recante “Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma dell'articolo 90, comma 12, della l.r. 68/2011”;

Visto l'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2016, n. 288, che stabilisce che i contributi sono concessi sulla base della seguente documentazione risultante agli atti alla data di avvio del procedimento:

- a) atto costitutivo sottoscritto;
- b) ultimo statuto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ovvero lo statuto trasmesso dall'unione di comuni, nei casi in cui non risulta ancora pubblicato sul B.U.R.T.; in tale ultimo caso la documentazione deve essere corredata della dichiarazione del segretario dell'unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell'ente che attesta che lo statuto trasmesso è in vigore, secondo il modello allegato D alla deliberazione;
- c) eventuali provvedimenti attuativi richiamati dagli statuti che prevedono il termine di effettivo esercizio delle funzioni indicate negli statuti medesimi;
- d) dichiarazione del segretario dell'unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell'ente che attesta che l'unione di comuni non è in fase di scioglimento, secondo il modello allegato E alla deliberazione;
- e) deliberazioni di recesso da funzioni esercitate da unioni di comuni, per quanto indicate dallo statuto vigente;
- f) dichiarazione del segretario dell'unione di comuni o di altro responsabile di struttura dell'ente che attesta che le modifiche statutarie apportate dopo il 15 ottobre 2015, sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, secondo il modello F;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, le unioni di comuni accedono ai contributi dall'articolo medesimo a condizione che:

- a) rispettino i requisiti dell'articolo 24, comma 4 e, quindi, sono costituite tra comuni del medesimo ambito di cui all'allegato A, sono costituite da almeno tre comuni e raggiungono il limite demografico minimo di 10.000 abitanti, fatta eccezione per quelle già costituite antecedentemente all'entrata in vigore della norma;
- b) esercitino per tutti i comuni dell'unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, lettere b), d), e), g), h), i) e l bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010; in aggiunta o sostituzione di una o più delle suddette funzioni fondamentali è considerato anche l'esercizio associato di una o più di quelle unitariamente indicate ai numeri seguenti:
 1. sportello unico delle attività produttive;
 2. procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica;
 3. piano strutturale intercomunale di cui all'articolo 23 della l.r. 65/2014; dette attività sono considerate solo se sono svolte in alternativa alla funzione di cui all'articolo 14, comma 27, lettera d), del d.l. 78/2010, ovvero se, in presenza di esercizio associato di detta funzione, ne

costituiscono l'unico o il prevalente svolgimento;

4. gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale; dette attività sono considerate, fino alla puntuale individuazione da parte dello Stato delle attività rientranti nella funzione fondamentale dell'articolo 14, comma 27, lettera a), del d.l. 78/2010, solo se sono esercitate nel loro complesso come svolgimento della funzione medesima;

Considerato che il comma 6, dell'articolo 90, della l.r. 68/2011, prevede un contributo per ogni nuova unione costituita dal 1° gennaio 2015 e comprendente tutti i comuni di un ambito di cui all'allegato A; che detta disposizione si applica anche alle unioni di comuni già costituite e non corrispondenti agli ambiti dell'allegato A; che il contributo è concesso per un solo anno e ad ogni unione può essere concesso un contributo non superiore a 50.000,00 euro; che se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo massimo concedibile, questo è ridotto proporzionalmente; che le risorse non assegnate sono poste ad incremento di quelle di cui al comma 7 dell'articolo medesimo;

Considerato che l'articolo 111, comma 7 quater della l.r. 68/2011, prevede che nell'anno 2016 il numero di funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), necessario per l'accesso ai contributi dell'articolo medesimo, è fissato in almeno tre;

Considerato altresì che:

- a) sono rilevanti le sole funzioni che sono attribuite all'unione direttamente dallo statuto e non possono essere considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamata dallo statuto;
- b) sono rilevanti le sole funzioni per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono l'effettivo esercizio entro la data di avvio del procedimento;
- c) i contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2016, n. 21, recante: "Aggiornamento della popolazione dei comuni di cui all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, ai sensi dell'articolo 83, comma 4 ter, della legge regionale medesima";

Visto l'articolo 91 della l.r. 68/2011, che disciplina la verifica di effettività dell'esercizio associato e la revoca del contributo alle unioni di comuni nei casi di mancata sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera c), della legge regionale medesima;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2016 n. 76, come modificata con deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, con le quali sono stati stabiliti termini e modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni comunali da parte dell'unione dei comuni ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011;

Considerato che non possono essere considerate nel procedimento di concessione di contributi le funzioni per le quali la verifica di effettività ha dato esito negativo;

Visto l'articolo 90, comma 8, della legge regionale n. 68 del 2011, che prevede la concessione di contributi alle unioni di comuni il cui statuto attribuisce la competenza a individuare gli interventi, da parte dell'unione o dei singoli comuni, per l'attivazione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92 della legge medesima;

Visto l'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011, che disciplina le iniziative per garantire i servizi di prossimità, mediante unioni di comuni;

Visto l'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, che prevede che non sono concedibili ulteriori risorse se l'unione, già beneficiaria del contributo, non ha provveduto a trasmettere la relazione, ovvero se non ha provveduto ad impegnare per le finalità previste almeno il 75 per cento delle risorse concesse nell'anno precedente;

Considerato che le finalità della legge, al raggiungimento delle quali sono preordinati i contributi regionali di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, consistono nella predisposizione e attuazione di iniziative "volte al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi", tra cui, in particolare, l'attivazione di centri multifunzionali;

Considerato che la legge affida espressamente, fin dall'articolo 90, comma 8, e poi più dettagliatamente all'articolo 92, comma 2, alle unioni di comuni l'analisi delle situazioni di fatto e la rilevazione dei bisogni delle comunità del territorio, e la decisione, stante l'ampia definizione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92, comma 1, delle iniziative ritenute idonee a mantenere e diffondere i servizi medesimi, e la corrispondente individuazione delle priorità dell'intervento;

Considerato che, pertanto, l'attuazione della norma regionale sulla coerenza delle iniziative predisposte dalle unioni alle finalità del mantenimento e della diffusione dei servizi di prossimità non può che essere rimessa all'apprezzamento delle unioni, sulla base delle analisi da queste effettuate, e che non risulta in capo all'ufficio procedente alcun margine di valutazione nel merito di detta coerenza;

Visti i commi 27 e 28 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, con i quali sono state individuate le funzioni fondamentali dei comuni;

Considerato che nel corso dell'istruttoria l'ufficio procedente ha valutato, ai fini della determinazione finale, che le funzioni attribuite alle unioni direttamente dallo statuto, per quanto indicate in alcuni casi senza riprodurre esattamente le disposizioni statali di individuazione delle funzioni fondamentali, devono essere considerate attribuite in conformità al contenuto delle disposizioni statali medesime, se e in quanto le definizioni statutarie corrispondono alle materie cui si fa riferimento nella legislazione statale, peraltro non residuando in capo ai singoli comuni altri compiti in vigore dell'articolo 14, comma 29, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede che i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata;

Considerato che nel corso dell'istruttoria l'ufficio ha preso atto dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni per le quali è stata svolta la verifica di effettività ai sensi della DGR 267/2016 e, in aggiunta, sebbene non oggetto di verifica di effettività, anche delle funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), numeri da 1) a 4), in quanto divenute nel frattempo rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 medesimo;

Considerato che tra le funzioni rilevanti per la concessione dei contributi devono comunque essere prese in considerazione anche altre funzioni che risultano dallo statuto dell'unione per essere state conferite per la prima volta da tutti i comuni dell'unione, o per essere state estese a tutti i comuni

dell'unione, dopo la data della verifica di effettività;

Considerato che l'ufficio precedente deve comunque prendere in considerazione le funzioni che risultano dallo statuto dell'unione costituita dopo il 20 giugno 2016, sebbene non soggette a verifica di effettività;

Considerato che l'ufficio deve tenere conto degli esiti delle verifiche già effettuate nel 2014, quando era richiesto l'esercizio anche per un numero limitato di comuni, e considerare comunque nel presente procedimento le medesime funzioni per le quali, nel frattempo, è stato esteso l'esercizio a tutti i comuni dell'unione;

Considerato che, alla data di adozione del presente decreto, tutte le unioni di comuni hanno assolto agli adempimenti di bilancio di cui all'articolo 48 della l.r. 68/2011;

Viste le intese sancite dalla Conferenza unificata in data 28 luglio 2005, repertorio 873, e 1° marzo 2006, repertorio 936, in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale;

Vista la deliberazione della Conferenza Unificata del 3 marzo 2016, rep. 35/CU, con la quale sono state individuate per l'anno 2016 le Regioni destinatarie delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale;

Vista la deliberazione della Conferenza Unificata del 3 marzo 2016, rep. 36/CU, con la quale è stata determinata la percentuale di risorse da riservare, per l'anno 2016, al Ministero dell'interno in base all'articolo 8, comma 2, lettera b), dell'intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale sancita con atto Rep. N. 936 del 1° marzo 2006;

Considerato che la somma trasferita dal Ministero dell'Interno pari a euro 4.820.682,10 a sostegno dell'associazionismo per le unioni di comuni;

Visto l'articolo 90, comma 14, della l.r. 68/2011 che prevede che le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 9 del medesimo articolo;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni montani del Casentino risulta costituita mediante atto stipulato in data 29 novembre 2011 dai comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignao, Ortignano Raggiolo, Poppi, Stia e Talla;

Considerato che per effetto della legge regionale 22 novembre 2013, n. 70, "Istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, per fusione dei Comuni di Pratovecchio e Stia", il comune di Stia ha cessato di far parte dell'Unione dei Comuni montani del Casentino dal 1° gennaio 2014;

Considerato che l'Unione dei Comuni montani del Casentino:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 1 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15 gennaio 2014, supplemento n. 5, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 9 del 05 marzo 2014 e come risultante dalle modifiche ricognitive apportate dalla Giunta dell'unione ai sensi della l.r. 70/2013 pubblicate sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23 aprile 2014, supplemento n. 54, prevede che

l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:

- a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;
- b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 1° gennaio 2012 e le funzioni afferenti la gestione dei contributi economici, case di riposo, asili nido dal 30 dicembre 2012;
- c) polizia municipale e polizia amministrativa locale dall'11 settembre 2012;
- d) sportello unico attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2013;

Considerato che il 25 maggio 2016 si è svolta la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni esercitate dall'Unione dei Comuni montani del Casentino, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, e per gli effetti dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267;

Considerato che la verifica di effettività ha riguardato sia le funzioni svolte a tale data dall'Unione dei Comuni montani del Casentino per tutti i comuni dell'unione che le ulteriori funzioni svolte dall'unione per i comuni di Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignao e Talla in quanto comuni potenzialmente beneficiari del contributo previsto dall'articolo 82 della l.r. 68/2011 che esercitavano alla data della verifica almeno cinque funzioni mediante l'unione di comuni;

Considerato che con nota AOOGR/251281/A.080.050 del 17 giugno 2016 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni montani del Casentino e ai comuni di Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignao e Talla il seguente esito della verifica di effettività:

1. l'effettivo esercizio della funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale e della funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, per tutti i comuni dell'unione;
2. il mancato esercizio della funzione relativa ai servizi in materia statistica per i comuni di Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignao e Talla;

Considerato che con la medesima nota AOOGR/251281/A.080.050 del 17 giugno 2016 è stato comunicato, ai sensi dei paragrafi 3.13 e 5.8 dell'allegato A alla DGR 267/2016, che l'unione di comuni poteva:

1. trasmettere entro e non oltre quindici giorni antecedenti al termine di avvio dei procedimenti di concessione dei contributi dell'articolo 90, commi 5, 6 e 7 della l.r. 68/2011 (30 settembre) elementi integrativi volti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato della funzione relativa ai servizi in materia statistica, riconducibili sia ad attività alla data della verifica, non evidenziati durante la verifica medesima, che ad attività svolte nel periodo intercorso dalla data della verifica alla data della trasmissione;
2. richiedere formalmente entro quindici giorni dalla comunicazione regionale un'ulteriore verifica per la funzione relativa ai servizi in materia statistica, al fine di dimostrare che, a seguito dell'attività svolta fino alla ulteriore verifica medesima, era stata superata la criticità relativa all'esercizio della funzione;

Considerato che con le note acquisite al protocollo regionale n. 367209 e 368483 del 15 settembre 2016 l'Unione dei Comuni montani del Casentino ha inviato documentazione integrativa per la funzione relativa ai servizi in materia statistica comprovante l'effettivo esercizio della funzione;

Considerato che non è stata effettuata la verifica di effettività per le attività relative alla gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali esercitata dall'unione per i comuni di Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Chitignano, Montemignaiolo, Ortignano Raggiolo, Talla dal 30 giugno 2013, in quanto parte della funzione organizzazione generale dell'amministrazione, e che tuttavia l'unione può essere valutata per l'indicatore m) "Numero di segnalazioni qualificate pro-capite" di cui al punto 12.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 288/2016;

Considerato che, tuttavia, non sono state effettuate segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate nell'anno 2015 per i comuni associati;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreti dirigenziali n. 6122 del 2 dicembre 2015 e n. 6688 del 23 dicembre 2015 è stato concesso all'Unione dei Comuni montani del Casentino il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 38.529,68;

Considerato che l'Unione dei Comuni montani del Casentino ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2015;

Considerato che l'Unione dei Comuni montani del Casentino:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni montani del Casentino;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni del Pratomagno risulta costituita mediante atto stipulato in data 31 ottobre 2008 dai comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna e Pian di Scò;

Considerato che per effetto della legge regionale 18 giugno 2013, n. 32, "Istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò, per fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò", il comune Castelfranco Piandiscò continua a far parte dell'Unione dei Comuni del Pratomagno al posto dei comuni originari;

Considerato che l'Unione dei Comuni del Pratomagno:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 2 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 5 del 4 febbraio 2015, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 7 del 18 febbraio 2015, e i relativi provvedimenti di attuazione ivi previsti prevedono che l'unione eserciti le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 31 ottobre 2008;

- b) servizi in materia statistica, per il comune di Castiglion Fibocchi dal 18 gennaio 2015 e per i comuni di Castelfranco Piandiscò e Loro Ciuffenna dal 1° settembre 2015;
- c) sportello unico attività produttive (SUAP), per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 31 ottobre 2008;
- d) polizia municipale e polizia amministrativa locale, per i comuni di Castiglion Fibocchi e Castelfranco Piandiscò dal 6 settembre 2012 e per il comune di Loro Ciuffenna dal 10 ottobre 2016;

Considerato che il 30 maggio 2016 si è svolta la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni esercitate dall'Unione dei Comuni del Pratomagno, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267;

Considerato che con nota AOOGR/265384/A.080.050 del 28 giugno 2016 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni del Pratomagno l'esito della verifica di effettività, dalla quale è risultato che l'unione esercita effettivamente la funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi e la funzione relativa ai servizi in materia statistica per tutti comuni facenti parte dell'unione di comuni;

Considerato che l'Unione dei Comuni del Pratomagno:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni del Pratomagno;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana risulta costituita mediante atto stipulato in data 23 dicembre 2011 dai comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino, e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 4 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 13 gennaio 2016, Supplemento n. 7, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per tutti i comuni le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 31 dicembre 2012;
 - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 31 dicembre 2011;
 - c) servizi in materia di statistica dal 30 dicembre 2015;
 - d) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 23 dicembre 2011;

Considerato che in data 20 aprile 2016, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;

Considerato che la verifica per i comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo e Sestino è stata svolta, a norma del punto 2.1, lettera c), dell'allegato A) alla DGR 267/2016, con riferimento alla

funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'accesso al contributo di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011, essendo comuni potenzialmente beneficiari;

Considerato che con nota AOOGR/184207/A.080.050 del 9 maggio 2016, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana l'esito della verifica sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalle quali è risultato che l'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana esercita effettivamente, tra quelle su indicate, la funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, la funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini e la funzione relativa ai servizi in materia di statistica per i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino;

Considerato che con la medesima nota AOOGR/184207/A.080.050 del 9 maggio 2016 è stato comunicato che l'unione non esercita la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo e Sestino e che l'unione può trasmettere, a norma del punto 3.13 dell'allegato A alla DGR 267/2016, elementi integrativi entro e non oltre 15 giorni antecedenti al termine di avvio dei procedimenti di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 5, 6 e 7 della l.r. 68/2011 (30 settembre 2016). Gli elementi integrativi possono essere riconducibili sia ad attività alla data della verifica, non evidenziati durante la verifica medesima, che ad attività svolte nel periodo intercorso dalla data della verifica alla data della trasmissione.

Viste le note dell'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, acquisite al protocollo regionale n. 379549 del 23 settembre 2016 e n. 389145 del 29 settembre 2016, con le quali sono stati inviati elementi integrativi che comprovano l'effettivo esercizio da parte dell'unione della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Badia Tedalda, Caprese Michelangelo e Sestino, e che pertanto detta funzione può essere considerata ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreti dirigenziali n. 6122 del 2 dicembre 2015 e n. 6688 del 23 dicembre 2015, è stato concesso all'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 38.529,68;

Considerato che l'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2015;

Considerato che l'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha trasmesso la dichiarazione interente l'approvazione delle modifiche statutarie in conformità alle procedure dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011 in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 7 marzo 2015;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta

regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione comunale del Chianti Fiorentino risulta costituita mediante atto stipulato in data 22 luglio 2010 dai comuni di Barberino Val d'Elsa, e Tavarnelle Val di Pesa, dal comune di San Casciano in Val di Pesa per adesione all'unione nell'anno 2012, e dal comune di Greve in Chianti per adesione all'unione dal 18 aprile 2016;

Considerato che l'Unione comunale del Chianti Fiorentino:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 6 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte seconda n. 20 del 18 maggio 2016, supplemento n. 79, e i relativi provvedimenti attuativi prevedono che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, dal 10 settembre 2012 per i comuni di Barberino Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa e dal 18 aprile 2016 per i comuni di San Casciano in Val di Pesa e Greve in Chianti;
 - b) servizi in materia statistica, dal 06 settembre 2015 per i comuni di Barberino Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa e San Casciano in Val di Pesa e dal 18 aprile 2016 per il comune di Greve in Chianti;
 - c) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, per tutti i comuni dell'unione a decorrere dal 1° ottobre 2016;

Considerato che il 7 giugno 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione comunale del Chianti Fiorentino;

Considerato che con nota AOOGR/275620/A.080.050 del 5 luglio 2016 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione comunale del Chianti Fiorentino l'esito della verifica di effettività, dalla quale è risultato che l'unione esercita effettivamente la funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini e la funzione relativa ai servizi in materia statistica per tutti comuni facenti parte dell'unione di comuni;

Considerato che la funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi è stata attivata successivamente alla data della verifica;

Considerato che l'unione esercita per i comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa le attività relative alla gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali dal 29/12/2014 e che, conseguentemente, può essere valutata per l'indicatore m), di cui al punto 12.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 288/2016;

Considerato che, tuttavia, non sono state effettuate segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate nell'anno 2015 per i comuni associati;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreti dirigenziali n. 6122 del 2 dicembre 2015 e n. 6688 del 23 dicembre 2015 è stato concesso all'Unione comunale del Chianti Fiorentino il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 38.529,68;

Considerato che l'Unione comunale del Chianti Fiorentino ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2015;

Considerato che l'Unione comunale del Chianti Fiorentino :

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 15 ottobre 2015;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa risulta costituita dai comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci, e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 7 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul supplemento n. 147 al BURT n. 37 del 14 settembre 2016, parte seconda, e i relativi provvedimenti attuativi prevedono che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 31 dicembre 2012;
 - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 31 dicembre 2012;
 - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 31 dicembre 2012;
 - d) servizi in materia statistica dal 30 settembre 2016;

Considerato che il 15 marzo 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa;

Considerato che con nota AOOGR/140417/A.080.050 del 13 aprile 2016 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa l'esito della verifica di effettività, dalla quale è risultato:

1. l'effettivo esercizio da parte dell'unione di comuni della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale per tutti i comuni;
2. il mancato esercizio della funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini per tutti i comuni e della funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per il comune di Certaldo;

Considerato che con la medesima nota AOOGR/140417/A.080.050 del 13 aprile 2016 è stato comunicato all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa che sussistevano i presupposti per la revoca del contributo concesso nel 2015 e che, secondo quanto disposto dai paragrafi 3.8 e 3.9 bis dell'allegato A alla DGR 267/2016, l'unione di comuni, al fine di evitare il provvedimento di revoca, poteva entro e oltre quindici giorni dalla comunicazione inviare elementi integrativi riconducibili alla data della verifica e non evidenziati durante la verifica per dimostrare l'effettività dell'esercizio associato delle funzioni per le quali la verifica aveva dato esito negativo o richiedere formalmente un'ulteriore verifica per la funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, al fine di dimostrare che, a seguito dell'attività svolta fino all'ulteriore verifica medesima, era stata superata la criticità rilevata per tale funzione;

Considerato che, a seguito della richiesta trasmessa dall'unione di comuni il 19 aprile 2016, in data 6 settembre 2016 si è svolta la seconda fase della verifica di effettività dell'esercizio associato della funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, dalla quale sono risultate superate le criticità rilevate durante la prima fase della verifica per tale funzione e ne è stato dimostrato l'effettivo esercizio per tutti i comuni da parte dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, evitando la revoca del contributo concesso nel 2015, come comunicato dall'ufficio regionale competente all'unione medesima con nota n. 382923 del 26 settembre 2016;

Considerato che la funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini per la quale è stato accertato il non effettivo esercizio non può essere presa in considerazione per l'attribuzione dell'indicatore di efficienza di cui al paragrafo 12, lettera l), dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 288 del 11 aprile 2016;

Considerato che la funzione relativa ai servizi in materia statistica è stata attivata successivamente alla data della verifica;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreti dirigenziali n. 6122 del 2 dicembre 2015 e n. 6688 del 23 dicembre 2015 è stato concesso all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 38.529,68;

Considerato che l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2015;

Vista la nota n. 434236 del 26 ottobre 2016 con la quale è stata comunicata all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa la non ammissibilità a contributo dovuta alla mancata trasmissione della dichiarazione inerente la insussistenza di procedimenti di scioglimento

dell'unione, secondo il modello allegato E alla DGR 288/2016, e sono stati concessi all'unione sette giorni per integrare la documentazione mancante;

Considerato che con nota n. 436610 del 27 ottobre 2016 l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa ha trasmesso la dichiarazione sull'insussistenza di procedimenti di scioglimento dell'unione;

Considerato che l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 15 ottobre 2015;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve risulta costituita mediante atto stipulato in data 27 settembre 2010 dai comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello e Rufina, nonché dal comune di Rignano sull'Arno per adesione nell'anno 2011, e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 6 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 4 del 28 gennaio 2015, Supplemento n. 19, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo dal 27 settembre 2010 e per il comune di Rignano sull'Arno dal 31 dicembre 2012;
 - b) servizi in materia statistica per i comuni di Londa e San Godenzo dal 30 novembre 2014 e per i comuni di Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina dal 1° settembre 2015;
 - c) sportello unico delle attività produttive (SUAP) per i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina e San Godenzo dal 27 settembre 2010 e per il comune di Rignano sull'Arno dal 31 dicembre 2010;

Considerato che in data 26 maggio 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;

Considerato che con nota AOOGR/255856/A.080.050 del 21 giugno 2016, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve l'esito della verifica sull'effettività delle gestioni associate, volta ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, a esito della quale è risultato che l'unione esercita effettivamente, tra quelle sopra indicate, la funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi e la funzione

relativa ai servizi in materia statistica per i comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina e San Godenzo;

Considerato che per il comune di San Godenzo la verifica è stata svolta anche ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'accesso al contributo di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011, essendo un comune potenzialmente beneficiario e che la verifica, pertanto, per il solo comune di San Godenzo è stata svolta anche sulle seguenti funzioni: organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di ambito sovracomunale, edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore, polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Considerato che dalla verifica effettuata è risultato che l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve esercita effettivamente per il comune di San Godenzo anche le funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di ambito sovracomunale e di polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Considerato che con la medesima nota AOOGR/255856/A.080.050 del 21 giugno 2016 è stato comunicato che l'unione non esercitava la funzione di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, la funzione di organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, la funzione relativa all'edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore, e che l'unione poteva trasmettere, a norma del punto 3.13 dell'allegato A alla DGR 267/2016, elementi integrativi entro e non oltre 15 giorni antecedenti al termine di avvio dei procedimenti di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 5, 6 e 7 della l.r. 68/2011 (30 settembre 2016), riconducibili sia ad attività alla data della verifica, non evidenziati durante la verifica medesima, che ad attività svolte nel periodo intercorso dalla data della verifica alla data della trasmissione;

Considerato che, pur essendo stato accertato il non effettivo esercizio della funzione di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile nel suo complesso per i comuni di Londa e San Godenzo, la verifica di effettività ha dato esito positivo per le attività relative alla gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali e che, conseguentemente, l'unione può essere valutata per l'indicatore m) "Numero di segnalazioni qualificate pro-capite" di cui al punto 12.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 288/2016;

Considerato che, tuttavia, non sono state effettuate segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate nell'anno 2015 per i comuni di Londa e San Godenzo;

Considerato che a seguito della comunicazione degli esiti della verifica l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve non ha trasmesso, ai sensi del punto 3.13 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, elementi integrativi volti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato delle suddette funzioni;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreti dirigenziali n. 6122 del 2 dicembre 2015 e n. 6688 del 23 dicembre 2015, è stato concesso all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 38.529,68;

Considerato che l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2015;

Considerato che l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione montana dei Comuni del Mugello risulta costituita mediante atto stipulato in data 15 dicembre 2011 dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia e Vicchio;

Considerato che per effetto della legge regionale 22 novembre 2013, n. 67, "Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero, per fusione dei Comuni di Scarperia e San Piero a Sieve", il comune Scarperia e San Piero continua a far parte dell'Unione montana dei Comuni del Mugello al posto dei comuni originari;

Considerato che l'Unione montana dei Comuni del Mugello:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 9 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto pubblicato sul BURT, parte seconda, n. 36 del 7 settembre 2016, supplemento n.141, rettificato con pubblicazione sul BURT, parte seconda n. 41 del 12 ottobre 2016, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, dal 15 dicembre 2011;
 - b) servizi in materia statistica, dal 15 ottobre 2015;
 - c) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, dal 14 settembre 2016;
 - d) sportello unico attività produttive (SUAP), dal 15 dicembre 2011;

Considerato che il 5 maggio 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione montana dei Comuni del Mugello;

Considerato che con nota AOOGR/204195/A.080.050 del 18 maggio 2016 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione montana dei Comuni del Mugello l'esito della verifica di effettività, dalla quale è risultato che l'unione esercita effettivamente la funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi

soccorsi e la funzione relativa ai servizi in materia statistica per tutti comuni facenti parte dell'unione di comuni;

Considerato che la funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale è stata attivata successivamente alla data della verifica;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreti dirigenziali n. 6122 del 2 dicembre 2015 e n. 6688 del 23 dicembre 2015 è stato concesso all'Unione montana dei Comuni del Mugello il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 38.529,68;

Considerato che l'Unione montana dei Comuni del Mugello ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2015;

Considerato che l'Unione montana dei Comuni del Mugello:

- a) trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 15 ottobre 2015;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione montana dei Comuni del Mugello;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana risulta costituita mediante atto stipulato in data 20 settembre 2011 dai comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano, e che:

Considerato che il comune di Cinigiano è receduto dall'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana dal 1° gennaio 2016;

Considerato che l'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 10 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda n. 45 del 7 novembre 2012, supplemento n. 142, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 1° gennaio 2014;
 - b) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 1° gennaio 2014;

- c) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012;
- d) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 1° gennaio 2014;
- e) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 1° agosto 2012;
- f) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° gennaio 2013;
- g) sportello unico attività produttive, dal 1° gennaio 2012;
- h) procedure di valutazione di impatto ambientale, dal 1° gennaio 2012 per tutti i comuni; vincolo idrogeologico, per i comuni di Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano dal 1° gennaio 2012, per il comune di Arcidosso dal 1° giugno 2012, per il comune di Castel del Piano dal 1° gennaio 2014; pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica, per i comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Roccalbegna, Santa Fiora, Semproniano dal 1° gennaio 2012, per il comune di Seggiano dal 1° gennaio 2014;

Considerato che il 14 giugno 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana;

Considerato che la verifica ha avuto luogo anche per gli effetti dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 ed ha interessato i comuni di Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano in quanto comuni potenzialmente beneficiari del contributo previsto dall'articolo 82 della l.r. 68/2011 che esercitavano alla data della verifica mediante l'unione di comuni almeno cinque funzioni;

Considerato che con nota AOOGR/290992/A.080.050 del 14 luglio 2016 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana e ai comuni di Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano il seguente esito della verifica di effettività:

1. l'effettivo esercizio della funzione relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale, della funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, della funzione relativa all'edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore e della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale, per tutti i comuni dell'unione;
2. il mancato esercizio delle funzioni di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo e della funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini per tutti i comuni dell'unione;

Considerato che con medesima nota AOOGR/290992/A.080.050 del 14 luglio 2016 l'ufficio regionale competente ha comunicato, ai sensi del paragrafo 3.12 dell'allegato A alla DGR 267/2016, che l'unione di comuni poteva trasmettere entro e non oltre quindici giorni antecedenti al termine di avvio dei procedimenti di concessione dei contributi dell'articolo 90, commi 5, 6 e 7 della l.r. 68/2011 (30 settembre) elementi integrativi volti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato delle funzioni di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo e progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini e che tali elementi integrativi potevano essere riconducibili sia ad

attività alla data della verifica, non evidenziati durante la verifica medesima, che ad attività svolte nel periodo intercorso dalla data della verifica alla data della trasmissione;

Considerato che nel termine stabilito dal paragrafo 3.12 dell'allegato A alla DGR 267/2016, l'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana non ha inviato elementi integrativi per le funzioni per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio;

Considerato che le funzioni per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio non possono essere prese in considerazione per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 288/2016;

Considerato che, pur essendo stato accertato il non effettivo esercizio della funzione di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo nel suo complesso, la verifica di effettività ha dato esito positivo per le attività relative alla gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali e che, conseguentemente, l'unione può essere valutata per l'indicatore m) "Numero di segnalazioni qualificate pro-capite" di cui al punto 12.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 288/2016;

Considerato che, tuttavia, non sono state effettuate segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate nell'anno 2015 per i comuni associati;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreti dirigenziali n. 6122 del 2 dicembre 2015 e n. 6688 del 23 dicembre 2015 è stato concesso all'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 38.529,68;

Considerato che l'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2015;

Considerato che l'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora risulta costituita mediante atto stipulato in data 20 dicembre 2011 dai comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano, e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 12 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 14 settembre 2016, Supplemento n. 145, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni che ne fanno parte

le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:

- a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 14 novembre 2012;
- b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 10 dicembre 2012;
- c) servizi in materia di statistica dal 1° febbraio 2012;
- d) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici dal 1° ottobre 2016;
- e) Sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 1° febbraio 2012;

Considerato che in data 12 aprile 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora;

Considerato che con nota AOOGR/170968/A.080.050 del 2 maggio 2016 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora l'esito delle verifiche sull'effettività, dalla quale è risultato:

1. l'effettivo esercizio da parte dell'unione di comuni della funzione relativa ai servizi in materia di statistica per i comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano;
2. il mancato esercizio della funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini e della funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per il comune per tutti i comuni;

Considerato che con la medesima nota AOOGR/170968/A.080.050 del 2 maggio 2016 è stato comunicato all'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora che sussistevano i presupposti per la revoca del contributo concesso nel 2015 e che, secondo quanto disposto dai paragrafi 3.8 e 3.9 bis dell'allegato A alla DGR 267/2016, l'unione di comuni, al fine di evitare il provvedimento di revoca, poteva entro e oltre quindici giorni dalla comunicazione inviare elementi integrativi riconducibili alla data della verifica e non evidenziati durante la verifica per dimostrare l'effettività dell'esercizio associato delle funzioni per le quali la verifica aveva dato esito negativo o richiedere formalmente un'ulteriore verifica per la funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, al fine di dimostrare che, a seguito dell'attività svolta fino all'ulteriore verifica medesima, era stata superata la criticità rilevata per tale funzione;

Considerato che, a seguito della richiesta trasmessa dall'unione di comuni il 13 maggio 2016, in data 5 settembre 2016 si è svolta la seconda fase della verifica di effettività dell'esercizio associato della funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, dalla quale sono risultate superate le criticità rilevate durante la prima fase della verifica per tale funzione e ne è stato dimostrato l'effettivo esercizio per tutti i comuni da parte dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, evitando la revoca del contributo concesso nel 2015, come comunicato dall'ufficio regionale competente all'unione medesima con nota AOOGR/378983/A.080.050 del 22 settembre 2016;

Considerato che la funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini per la quale è stato accertato il non effettivo esercizio non può essere presa in considerazione per l'attribuzione dell'indicatore di efficienza di cui al paragrafo 12, lettera l), dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 288 del 11 aprile 2016;

Considerato che la funzione relativa all'edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, è stata attivata successivamente alla data delle verifiche;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreti dirigenziali n. 6122 del 2 dicembre 2015 e n. 6688 del 23 dicembre 2015, è stato concesso all'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 38.529,68;

Considerato che l'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2015;

Considerato che l'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha trasmesso la dichiarazione interente l'approvazione delle modifiche statutarie in conformità alle procedure dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 15 ottobre 2015;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione di Comuni montana Colline Metallifere risulta costituita mediante atto stipulato in data 14 dicembre 2011 dai comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri, e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 13 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15/01/2014, supplemento n. 6, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;
 - b) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore per quanto attiene i servizi scolastici dal 16 aprile 2012 e dal 1° gennaio 2013 l'edilizia scolastica;
 - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 16 aprile 2012;
 - d) servizi in materia statistica dal 30 dicembre 2013;
 - e) sportello unico attività produttive (SUAP) dal 30 dicembre 2013;

Considerato che il 6 giugno 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale

5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni montana Colline Metallifere;

Considerato che con nota AOOGR/275170/A.080.050 del 5 luglio 2016 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione di Comuni montana Colline Metallifere l'esito della verifica di effettività, dalla quale è risultato che l'unione esercita effettivamente la funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale, la funzione relativa all'edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore e la funzione relativa ai servizi in materia statistica per tutti comuni facenti parte dell'unione di comuni;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreti dirigenziali n. 6122 del 2 dicembre 2015 e n. 6688 del 23 dicembre 2015 è stato concesso all'Unione di Comuni montana Colline Metallifere il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 38.529,68;

Considerato che l'Unione di Comuni montana Colline Metallifere ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2015;

Considerato che l'Unione di Comuni montana Colline Metallifere:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni della Versilia risulta costituita mediante atto stipulato in data 24 ottobre 2008 dai comuni di Camaiore, Seravezza e Stazzema, dal comune di Massarosa per adesione nell'anno 2010, dal comune di Forte dei Marmi per adesione nell'anno 2011 e dal comune di Pietrasanta per adesione nell'anno 2012:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 18 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 43 del 24 ottobre 2012, Supplemento n. 138, prevede che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Seravezza, Stazzema dal 31 agosto 2012 e per il comune di Pietrasanta dall'8 ottobre 2012;
 - b) servizi in materia statistica, per i comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Seravezza, Stazzema dal 31 agosto 2012 e per il comune di Pietrasanta dall'8 ottobre 2012;
 - c) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica per i comuni di Camaiore, Forte dei Marmi,

Massarosa, Seravezza e Stazzema dal 31 agosto 2012 e per il comune di Pietrasanta dal 8 ottobre 2012;

Considerato che in data 12 maggio 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali svolte dall'Unione dei Comuni della Versilia;

Considerato che con nota AOOGR/213625/A.080.050 del 24 maggio 2016, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione di Comuni Versilia l'esito della verifica sull'effettività delle gestioni associate volta ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, a esito della quale è risultato che l'unione non esercita effettivamente la funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi e la funzione relativa ai servizi in materia di statistica per i comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema;

Considerato che con la medesima nota AOOGR/213625/A.080.050 del 24 maggio 2016, è stato comunicato all'Unione di Comuni Versilia che sussistevano i presupposti per la revoca del contributo concesso nel 2015 e che, secondo quanto disposto dai paragrafi 3.8 e 3.9 bis dell'allegato A alla DGR 267/2016, l'unione di comuni, al fine di evitare il provvedimento di revoca, poteva entro e oltre quindici giorni dalla comunicazione inviare elementi integrativi riconducibili alla data della verifica e non evidenziati durante la verifica per dimostrare l'effettività dell'esercizio associato delle funzioni per le quali la verifica aveva dato esito negativo o richiedere formalmente un'ulteriore verifica per le funzioni fondamentali attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi e servizi in materia, al fine di dimostrare che, a seguito dell'attività svolta fino all'ulteriore verifica medesima, era stata superata la criticità rilevata per tali funzioni;

Considerato che con nota AOOGR/230599/A.080.050 del 7 giugno 2016 l'Unione dei Comuni della Versilia ha chiesto formalmente un'ulteriore verifica ai sensi del paragrafo 3.9 bis dell'allegato A alla DGR 267/2016 per entrambe le funzioni;

Considerato che in data 12 settembre 2016 si è svolta la seconda fase della verifica di effettività della funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi e della funzione relativa ai servizi in materia di statistica al fine di dimostrare il superamento delle criticità riscontrate;

Considerato che con nota AOOGR/389778/A.080.050 del 29 settembre 2016 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione di Comuni Versilia l'esito della seconda fase della verifica sull'effettività delle gestioni associate volta ad accertare il superamento delle criticità riscontrate e la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, a esito della quale è risultato che l'unione non esercita effettivamente la funzione di attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi e che, pertanto, si sarebbero verificati i presupposti per la revoca del contributo concesso nel 2015;

Considerato che ai sensi del comma 7 septies, dell'articolo 111, della l.r. 68/2011 il procedimento di revoca non può avere ulteriore corso poiché, sulla base delle risultanze dello statuto, l'unione esercita comunque almeno due funzioni per tutti i comuni tra quelle previste dall'articolo 90, comma 1, avendo già attivato la funzione relativa alle procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica;

Considerato che con nota 413483 del 14 ottobre 2016 l'Unione dei Comuni della Versilia ha trasmesso le proprie controdeduzioni al fine di dimostrare l'effettivo esercizio della funzione di protezione civile, che tuttavia hanno confermato chiaramente che alla data della seconda fase della verifica l'Unione dei Comuni della Versilia non esercitava effettivamente la funzione di protezione civile;

Considerato che con nota 424983 del 20 ottobre 2016, a norma del punto 5.2 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2016, n. 288, l'ufficio regionale competente ha comunicato che allo stato degli atti l'unione non può accedere ai contributi, in quanto non possiede i requisiti previsti dall'articolo 111, comma 7 quater, della l.r. 68/2011;

Considerato che con nota 438338 del 28 ottobre 2016 l'Unione dei Comuni della Versilia non ha trasmesso elementi utili a rimuovere le cause di inammissibilità ai contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, in quanto l'asserita effettività dichiarata non è stata documentata e comunque, in via risolutiva, sarebbe successiva alla data della verifica;

Considerato pertanto che non sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 90 della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni della Versilia;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Media Valle del Serchio risulta costituita mediante atto stipulato in data 30 novembre 2011 dai comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Fabbriche di Vallico;

Considerato che per effetto della legge regionale 30 luglio 2013, n. 43, "Istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli, per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli" il comune di Fabbriche di Vallico ha cessato di far parte dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio a far data dal 1° gennaio 2014;

Considerato che i comuni di Bagni di Lucca e di Pescaglia hanno aderito all'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio a far data dal 13 dicembre 2014;

Considerato che l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 19 dell'Allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 35 del 31 agosto 2016, Supplemento n. 139, come integrato dal BURT n. 36 del 7 settembre 2016, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Barga, Borgo a Mozzano e Coreglia Antelminelli dal 30 novembre 2011 e per i comuni di Bagni di Lucca e di Pescaglia dal 13 dicembre 2014;
 - b) servizi in materia statistica per i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia dal 24 luglio 2015;
 - c) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di ambito sovracomunale per i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia dal 22 agosto 2016;

Considerato che in data 23 maggio 2016, si è svolta ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio;

Considerato che con nota AOOGR/236494/A.080.050 del 9 giugno 2016, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio l'esito della verifica sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalla quale è risultato che l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio esercita effettivamente, tra quelle sopra indicate, la funzione relativa alle attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi e la funzione relativa ai servizi in materia di statistica per i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia;

Considerato che la funzione pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di ambito sovracomunale è stata attivata successivamente alla data della verifica;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreti dirigenziali n. 6122 del 2 dicembre 2015 e n. 6688 del 23 dicembre 2015, è stato concesso all'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 38.529,68;

Considerato che l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2015;

Vista la nota AOOGR/424984/A.080.050 del 20 ottobre 2016, con la quale è stata effettuata la comunicazione all'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio sulla non ammissibilità del contributo, in quanto la documentazione trasmessa risultava carente della dichiarazione attestante la conformità dell'approvazione delle modifiche statutarie, successive al 5 ottobre 2015, alle disposizioni dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011;

Vista la nota di risposta n. 426368 del 21 ottobre 2016 con la quale l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio ha trasmesso la documentazione integrativa;

Considerato che l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha trasmesso la dichiarazione interente l'approvazione delle modifiche statutarie in conformità alle procedure dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 15 ottobre 2015;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione Comuni Garfagnana risulta costituita mediante atto stipulato in data 23 dicembre 2011 dai comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vergemoli e Villa Collemantina;

Considerato che per effetto della legge regionale 30 luglio 2013, n. 43, “Istituzione del Comune di Fabbriche di Vergemoli, per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli” il comune di Vergemoli ha cessato di far parte dell’Unione Comuni Garfagnana a far data dal 1° gennaio 2014;

Considerato che i comuni di Castelnuovo di Garfagnana e di Fabbriche di Vergemoli hanno aderito all’Unione Comuni Garfagnana a far data dall’11 novembre 2014;

Considerato che per effetto della legge regionale 24 novembre 2014, n. 71, “Istituzione del comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei comuni di Sillano e di Giuncugnano” il comune di Sillano Giuncugnano ha continuato a far parte dell’Unione Comuni Garfagnana in luogo dei comuni estinti a far data dal 1° gennaio 2015;

Considerato che l’Unione di Comuni Garfagnana:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 19 dell’allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 36 del 9 settembre 2015, Supplemento n. 125, prevede che l’unione eserciti per tutti i comuni le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell’articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana e Villa Collemandina dal 23 dicembre 2011, per i comuni di Castelnuovo di Garfagnana e di Fabbriche di Vergemoli, dall’11 novembre 2014, per il comune di Sillano Giuncugnano, dal 1° gennaio 2015;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana e Villa Collemandina dal 30 dicembre 2011, per i comuni di Gallicano e Fosciandora dal 30 dicembre 2012, per il comune di Fabbriche di Vergemoli dall’11 novembre 2014, per il comune di Sillano Giuncugnano dal 1° gennaio 2015 e per il comune di Castelnuovo di Garfagnana dal 14 settembre 2015;
 - c) servizi in materia statistica per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana e Villa Collemandina dal 23 dicembre 2011, per i comuni di Castelnuovo di Garfagnana e di Fabbriche di Vergemoli, dall’11 novembre 2014, per il comune di Sillano Giuncugnano dal 1° gennaio 2015;
 - d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Villa Collemandina dal 14 settembre 2015, per i comuni di Fabbriche di Vergemoli e di Gallicano dal 1° gennaio 2016;
 - e) sportello unico delle attività produttive (SUAP) per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Villa Collemandina dal 23 dicembre 2011, per i comuni di Castelnuovo di Garfagnana e di Fabbriche di Vergemoli dall’11 novembre 2014 e per il comune di Sillano Giuncugnano dal 1° gennaio 2015;

Considerato che in data 5 aprile 2016 si è svolta ai sensi dell’articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267 la verifica di effettività dell’esercizio associato delle funzioni svolte dall’Unione Comuni Garfagnana;

Considerato che la verifica per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana e Villa Collemandina è stata svolta, a norma del punto 2.1, lettera c), dell'alleato A alla DGR 267/2016, con riferimento alle medesime funzioni, anche ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'accesso al contributo di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011, essendo comuni potenzialmente beneficiari;

Considerato che con nota AOOGR/162001/A.080.050 del 27 aprile 2016, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione Comuni Garfagnana l'esito della verifica sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalla quale è risultato che l'Unione Comuni Garfagnana esercita effettivamente, tra quelle sopra indicate, la funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale e la funzione relativa ai servizi in materia statistica per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano e Villa Collemandina;

Considerato che con la medesima nota AOOGR/162001/A.080.050 del 27 aprile 2016 è stato comunicato che l'unione non esercitava la funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale e che l'unione poteva trasmettere, a norma del punto 3.12 dell'allegato A alla DGR 267/2016, elementi integrativi entro e non oltre 15 giorni antecedenti al termine di avvio dei procedimenti di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 5, 6 e 7 della l.r. 68/2011 (30 settembre 2016), riconducibili sia ad attività alla data della verifica, non evidenziati durante la verifica medesima, che ad attività svolte nel periodo intercorso dalla data della verifica alla data della trasmissione;

Considerato che l'Unione Comuni Garfagnana con nota acquisita al protocollo regionale n. AOOGR/377576/A.080.050 del 22 settembre 2016 ha trasmesso nei termini documentazione integrativa comprovante l'effettivo esercizio della funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale avendo provveduto ad avviare il procedimento per la predisposizione del piano strutturale sovracomunale e che pertanto detta funzione può essere considerata ai fini della concessione dei contributi;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreti dirigenziali n. 6122 del 2 dicembre 2015 e n. 6688 del 23 dicembre 2015, è stato concesso all'Unione Comuni Garfagnana il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 38.529,68;

Considerato che l'Unione Comuni Garfagnana ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2015;

Considerato che l'Unione Comuni Garfagnana:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e

risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Comuni Garfagnana;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione Montana Alta Val Di Cecina risulta costituita mediante atto stipulato in data 16 dicembre 2011 dai comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Pomarance, e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 23 dell'allegato A alla l.r. 68/2011 e, anche se non raggiunge il limite demografico di 10.000 abitanti, rispetta i requisiti dell'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011 in quanto costituita alla data di entrata in vigore del comma 4 medesimo;
2. lo statuto, pubblicato sul supplemento n. 103 al BURT n. 27 del 6 luglio 2016, parte seconda, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Pomarance dal 28 ottobre 2012;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Pomarance dal 31 dicembre 2011;
 - c) servizi in materia statistica, per i comuni di Montecatini Val di Cecina e Monteverdi Marittimo dal 30 agosto 2015 e per il comune di Pomarance dal 3 giugno 2016;

Considerato che il 17 maggio 2016, si è svolta ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Montana Alta Val Di Cecina;

Considerato che la verifica di effettività ha riguardato sia le funzioni svolte a tale data dall'Unione Montana Alta Val Di Cecina per tutti i comuni dell'unione che le ulteriori funzioni svolte dall'unione per il comune di Monteverdi Marittimo, in quanto alla data della verifica tale comune, potenzialmente beneficiario del contributo dell'articolo 82 della l.r. 68/2011, esercitava mediante l'unione di comuni di cui fa parte almeno cinque funzioni;

Considerato che con nota AOOGR/248873/A.080.050 del 16/06/2016 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione Montana Alta Val di Cecina e al comune di Monteverdi Marittimo il seguente esito della verifica di effettività:

1. l'effettivo esercizio della funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi e della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Pomarance;
2. l'effettivo esercizio della funzione relativa all'edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore e della funzione relativa ai servizi in materia statistica per il comune di Monteverdi Marittimo;
3. il mancato esercizio della funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale per il comune di Monteverdi Marittimo;

Considerato che con la medesima nota AOOGR/248873/A.080.050 del 16/06/2016 l'ufficio regionale competente ha comunicato, ai sensi del paragrafo 3.13 dell'allegato A alla DGR 267/2016, che l'unione di comuni poteva trasmettere entro e non oltre quindici giorni antecedenti al termine di

avvio dei procedimenti di concessione dei contributi dell'articolo 90, commi 5, 6 e 7 della l.r. 68/2011 (30 settembre) elementi integrativi volti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato della funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale per il comune di Monteverdi Marittimo e che tali elementi integrativi potevano essere riconducibili sia ad attività alla data della verifica, non evidenziati durante la verifica medesima, che ad attività svolte nel periodo intercorso dalla data della verifica alla data della trasmissione;

Considerato che nel termine stabilito dal paragrafo 3.13 dell'allegato A alla DGR 267/2016, l'Unione Montana Alta Val di Cecina non ha inviato elementi integrativi per la funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale per la quale è stato accertato il non effettivo esercizio per il comune di Monteverdi Marittimo;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreti dirigenziali n. 6122 del 2 dicembre 2015 e n. 6688 del 23 dicembre 2015 è stato concesso all'Unione Montana Alta Val Di Cecina il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 38.529,68;

Considerato che l'Unione Montana Alta Val Di Cecina ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2015;

Considerato che l'Unione Montana Alta Val Di Cecina:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che le modifiche statutarie sono state approvate in conformità alle procedure previste dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011, necessaria in quanto lo statuto dell'unione è stato modificato dopo il 15 ottobre 2015;
- c) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Montana Alta Val Di Cecina;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione Colli Marittimi Pisani risulta costituita mediante atto stipulato in data 3 novembre 2011 dai comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio e Riparbella;

Considerato che, ai sensi e con le procedure previste dall'articolo 6 dello statuto dell'unione i comuni di Casale Marittimo e di Guardistallo sono receduti dall'unione dal 1° luglio 2016;

Considerato che l'Unione Colli Marittimi Pisani:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 15 dell'allegato A alla l.r. 68/2011 e, anche se non raggiunge il limite demografico di 10.000 abitanti, rispetta i requisiti dell'articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011 in quanto già costituita alla data di entrata in vigore del comma 4 medesimo;

2. lo statuto, ancora non pubblicato sul BURT ma esecutivo dal 14 ottobre 2016, come da dichiarazione presentata dal segretario dell'unione e pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 43 del 26 ottobre 2016, Supplemento n. 166, alla data di adozione del presente decreto, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per tutti i comuni le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
- a) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 30 dicembre 2011;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 dicembre 2011;
 - c) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 1° luglio 2014;
 - d) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° luglio 2014;
 - e) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compreso i servizi di trasporto pubblico comunale dal 1° gennaio 2015;
 - f) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 1° gennaio 2015;
 - g) gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio dal 1° gennaio 2015, gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali, gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale dal 31/03/2015;
 - h) servizi in materia statistica dal 14 ottobre 2016;

Considerato che in data 7 aprile 2016 si è svolta ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016.n. 267, la verifica di effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Colli Marittimi Pisani;

Considerato che con nota AOOGR/162003/A.080.050 del 27 aprile 2016, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione Colli Marittimi Pisani l'esito della verifica sull'effettività delle gestioni associate, volta ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, a esito della quale è risultato che l'Unione Colli Marittimi Pisani esercita effettivamente, tra quelle sopra indicate la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale, la funzione relativa all'edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore, la funzione di organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comune, ivi compreso il trasporto pubblico comunale per i comuni di Castellina Marittima, Montescudaio e Riparbella;

Considerato che con la medesima nota AOOGR/162003/A.080.050 del 27 aprile 2016 è stato comunicato che l'unione non esercitava le funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, la funzione relativa alle attività in ambito comunale di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, la funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini e che l'unione poteva trasmettere, a norma del punto 3.12 dell'allegato A alla DGR 267/2016, elementi integrativi entro e non oltre 15 giorni antecedenti al termine di avvio dei procedimenti di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 5, 6 e 7 della l.r. 68/2011 (30 settembre 2016), riconducibili sia ad attività alla data della verifica, non

evidenziati durante la verifica medesima, che ad attività svolte nel periodo intercorso dalla data della verifica alla data della trasmissione;

Considerato che l'Unione Colli Marittimi Pisani ha trasmesso nei termini con note, acquisite al protocollo regionale, n. 390569, n. 391191 e n. 391184 del 30 settembre 2016 documentazione integrativa comprovante l'adozione del piano di protezione civile e l'attività svolta dall'ufficio comune in materia di pianificazione urbanistica e che pertanto le funzioni di attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi e di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale possono essere considerate ai fini della concessione dei contributi;

Considerato che successivamente alla data della verifica è divenuta funzione prevista dallo statuto anche i servizi in materia statistica che l'unione svolgeva in convenzione con i comuni aderenti e che pertanto dal 14 ottobre 2016, data di esecutività dello statuto, tale funzione è da ritenersi esercitata e presa in esame per la concessione dei contributi;

Considerato che, la verifica di effettività ha dato esito positivo per le attività relative alla gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali e che, conseguentemente, l'unione può essere valutata per l'indicatore m) "Numero di segnalazioni qualificate pro-capite" di cui al punto 12.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 288/2016;

Considerato che, tuttavia, non sono state effettuate segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate nell'anno 2015 per i comuni associati;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreti dirigenziali n. 6122 del 2 dicembre 2015 e n. 6688 del 23 dicembre 2015, è stato concesso all'Unione Colli Marittimi Pisani il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 38.529,68;

Considerato che l'Unione Colli Marittimi Pisani ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2015;

Considerato che l'Unione Colli Marittimi Pisani:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che:

- a) sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Colli Marittimi Pisani;
- b) non possono essere prese in considerazione le funzioni per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12, dell'allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2016, n. 288;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione Valdera risulta costituita mediante atto

stipulato in data 30 ottobre 2008 dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola, nonché dal comune di Crespina, poi receduto dall'unione nel corso dell'anno 2012;

Considerato che per effetto della legge regionale 22 novembre 2013, n. 68, di fusione dei comuni di Casciana Terme e di Lari, "Istituzione del Comune di Casciana Terme Lari, per fusione dei Comuni di Casciana Terme di Lari", il comune di Casciana Terme Lari continua a far parte dell'Unione Valdera al posto dei comuni originari;

Considerato che il comune di Santa Maria a Monte è receduto dall'unione a far data dal 1° luglio 2015;

Considerato che i comuni di Chianni, Lajatico, Peccioli e Terricciola, sono receduti dall'unione a far data dal 2 luglio 2016;

Considerato che l'Unione Valdera:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 25 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, come risultante dalle modifiche ricognitive apportate dalla Giunta dell'unione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 68/2011 e pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 29 del 20 luglio 2016, supplemento n. 114, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 10 settembre 2012;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 10 settembre 2012;
 - c) servizi in materia di statistica dal 10 settembre 2012;
 - d) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 30 dicembre 2009;

Considerato che in data 19 maggio 2016, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione Valdera;

Considerato che con nota AOOGR/223487/A.080.050 del 30 maggio 2016, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione Valdera l'esito della verifica sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalle quali è risultato che l'Unione Valdera esercita effettivamente, tra quelle su indicate, la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale, e la funzione relativa ai servizi in materia di statistica per i comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, e Terricciola;

Considerato che con la medesima nota AOOGR/223487/A.080.050 del 30 maggio 2016 è stato comunicato che l'unione non esercita la funzione relativa all'edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore e che l'unione può trasmettere, a norma del punto 3.12 dell'allegato A alla DGR 267/2016, elementi integrativi entro e non oltre 15 giorni antecedenti al termine di avvio dei procedimenti di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 5, 6 e 7 della l.r. 68/2011 (30 settembre 2016). Gli elementi integrativi possono essere riconducibili sia ad attività alla data della verifica, non evidenziati durante la verifica medesima, che ad attività svolte nel periodo intercorso dalla data della verifica alla data della trasmissione.

Considerato che a seguito della comunicazione degli esiti della verifica l'Unione Valdera non ha trasmesso, ai sensi del punto 3.12 dell'alleato A alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, elementi integrativi volti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato della funzione edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;

Considerato che la funzione relativa all'edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore, per la quale è stato accertato il non effettivo esercizio, non può essere presa in considerazione per l'attribuzione dell'indicatore di efficienza di cui al paragrafo 12, lettera l), dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 288 del 11 aprile 2016;

Considerato che non è stata effettuata la verifica di effettività per le attività relative alla gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali esercitata dall'unione per i comuni di Capannoli e Palaia, in quanto parte della funzione di organizzazione generale dell'amministrazione, e che tuttavia dette attività possono essere considerate per il calcolo dell'indicatore m), di cui al paragrafo 12 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 288/2016;

Considerato che, tuttavia, non sono state effettuate segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate nell'anno 2015 per i comuni associati;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreti dirigenziali n. 6122 del 2 dicembre 2015 e n. 6688 del 23 dicembre 2015, è stato concesso all'Unione Valdera il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 38.529,68;

Considerato che l'Unione Valdera non ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, per il contributo concesso nell'anno 2015, e che pertanto non può essere concesso ulteriore contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della medesima legge regionale ai sensi del comma 7 dell'articolo medesimo;

Considerato che l'Unione Valdera:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che:

- a) sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Valdera;
- b) l'unione di comuni non possiede i requisiti per accedere ai contributi dell'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Parco AltaValdera, mediante atto stipulato in data 17 giugno 2016 dai comuni di Chianni, Lajatico, Peccioli e Terricciola e che

per effetto dell'art. 24, comma 5 bis, della l.r. 68/2011 è divenuto efficace a decorrere dal 2 luglio 2016;

Considerato che l'Unione dei Comuni Parco AltaValdera:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 25 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 33 del 17 agosto 2016, Supplemento n. 131, come rettificato sul BURT parte seconda n. 42 del 19 ottobre 2016, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni, a decorrere dalla data della sua costituzione, le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 2 luglio 2016;
 - b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 2 luglio 2016;
 - c) servizi in materia statistica dal 2 luglio 2016;
 - d) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 2 luglio 2016;
 - e) piano strutturale intercomunale dal 2 luglio 2016;
 - f) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 2 luglio 2016;

Visto l'articolo 2, comma 4 della convenzione stipulata dai comuni di Chianni, Lajatico, Peccioli e Terricciola l'unione di comuni Valdera, che prevede che la funzione di protezione civile l'unione Valdera prosegua anche per i comuni fino alla organizzazione dei servizi;

Vista la documentazione trasmessa dall'unione Parco AltaValdera comprovante l'avvenuta riorganizzazione del servizio e dell'effettività delle attività svolte come risulta al settore Protezione civile e riduzione del rischio alluvioni;

Considerato che la funzione progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini non può essere considerata, a norma dell'articolo 90, comma 2, lettera a), della l.r. 68/2011, in quanto agli atti della struttura regionale competente risulta stipulata una convenzione in data 30 aprile 2014, tra i comuni dell'unione, l'USL e la Società della Salute Valdera per la gestione di funzioni e servizio di cui al Capo I del Titolo V della l.r. 41/2005;

Considerato che la funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini per la quale è stato accertato il non effettivo esercizio non può essere presa in considerazione per l'attribuzione dell'indicatore di efficienza di cui al paragrafo 12, lettera l), dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 288 del 11 aprile 2016;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che l'Unione dei Comuni Parco AltaValdera ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Parco AltaValdera;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni della Val di Bisenzio risulta

costituita mediante atto stipulato in data 21 ottobre 2011 dai comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio, e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 27 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 11 del 18 marzo 2015, Supplemento n. 42, e successiva nota integrativa pubblicata sul BURT n. 39 del 30 settembre 2015, prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 21 ottobre 2011;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 21 ottobre 2011;
 - c) servizi in materia di statistica dal 1° ottobre 2012;
 - d) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 21 ottobre 2011;

Considerato che in data 21 marzo 2016, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio, n. 76, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio;

Considerato che con nota AOOGR/142339/A.080.050 del 14 aprile 2016, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio l'esito della verifica sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalle quali è risultato che l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio esercita effettivamente, tra quelle su indicate, la funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa e la funzione relativa ai servizi in materia di statistica per i comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreti dirigenziali n. 6122 del 2 dicembre 2015 e n. 6688 del 23 dicembre 2015, è stato concesso all'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 38.529,68;

Considerato che l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2015;

Considerato che l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese risulta costituita mediante atto stipulato in data 2 aprile 2013 dai comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 28 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 17 del 24 aprile 2013, Supplemento n. 43, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 31 dicembre 2013;
 - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini dal 31 dicembre 2013;
 - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Abetone, Cutigliano e Piteglio dal 1° aprile 2014 e per i comuni di Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese dal 14 ottobre 2016;
 - d) sportello unico delle attività produttive (SUAP) dal 14 ottobre 2016;

Considerato che in data 28 aprile 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica di effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese;

Considerato che con nota AOOGR/190204/A.080.050 dell'11 maggio 2016, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese l'esito della verifica sull'effettività delle gestioni associate volta ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalla quale è risultato che l'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese esercita effettivamente, tra quelle indicate, la funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi e la funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, per i comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese;

Considerato che la documentazione successiva acquisita dagli uffici regionali competenti inerente l'approvazione di uno schema di convenzione per l'esercizio della funzione dei servizi sociali da parte della Società della Salute Pistoiese non risulta sottoscritta, e che pertanto la medesima non può che considerarsi esercitata dall'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese;

Considerato che la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale è stata attivata per tutti i comuni in data successiva alla verifica;

Considerato che la funzione dello sportello unico delle attività produttive è stata attivata successivamente alla data della verifica;

Considerato che per i comuni di Cutigliano, Piteglio e Sambuca Pistoiese la verifica è stata svolta anche ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'accesso al contributo di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011, essendo comuni potenzialmente beneficiari e che la verifica, pertanto, per i comuni di Cutigliano, Piteglio e Sambuca Pistoiese è stata svolta anche sulle funzioni di edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore e servizi in materia di statistica, inoltre per i comuni di Cutigliano e di Piteglio la verifica si è svolta sull'ulteriore funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Considerato che dalla verifica effettuata è risultato che l'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese esercita effettivamente per i comuni di Cutigliano, Piteglio e Sambuca Pistoiese le funzioni di edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore e servizi in materia di statistica, e per i comuni di Cutigliano e di Piteglio la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Considerato che l'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che, pertanto, sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia risulta costituita mediante atto stipulato in data 12 ottobre 2011 dai comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani e San Quirico d'Orcia, e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 30 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda n. 15 del 15/04/2015, supplemento n. 61, rettificato con pubblicazione sul BURT n. 17 del 29/04/2015, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per tutti i comuni che ne fanno parte le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, dal 1° gennaio 2012;
 - b) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini per i comuni di Radicofani, Castiglione d'Orcia e San Quirico d'Orcia dal 31 dicembre 2012, per il comune di Abbadia San Salvatore dal 1° luglio 2015 e per il comune di Piancastagnaio dal 1° maggio 2015;
 - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale, dal 1° gennaio 2012;
 - d) servizi in materia statistica dal 1° gennaio 2012;
 - e) sportello unico attività produttive (SUAP) dal 1° gennaio 2012;
 - f) procedure di valutazione di impatto ambientale e vincolo idrogeologico dal 1° gennaio 2012, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica dal 2 febbraio 2015;

Considerato che il 14 aprile 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica di effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia;

Considerato che la verifica ha avuto luogo anche per gli effetti dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 ed ha interessato i comuni di Castiglione d'Orcia e Radicofani in quanto comuni potenzialmente beneficiari del contributo previsto dall'articolo 82 della l.r. 68/2011 che esercitavano alla data della verifica almeno cinque funzioni mediante l'unione di comuni;

Considerato che con nota AOOGR/190205/A.080.050 del 11 maggio 2016 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia e ai comuni di Castiglione d'Orcia e Radicofani il seguente esito della verifica di effettività:

1. l'effettivo esercizio della funzione relativa all'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale e della funzione relativa ai servizi in materia statistica per tutti i comuni dell'unione;
2. il mancato esercizio delle funzioni relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini per tutti i comuni dell'unione;

Considerato che con la medesima nota AOOGR/190205/A.080.050 del 11 maggio 2016 l'ufficio regionale competente ha comunicato, ai sensi del paragrafo 3.12 dell'allegato A alla DGR 267/2016, che l'unione di comuni poteva trasmettere entro e non oltre quindici giorni antecedenti al termine di avvio dei procedimenti di concessione dei contributi dell'articolo 90, commi 5, 6 e 7 della l.r. 68/2011 (30 settembre) elementi integrativi volti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato della funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini e che tali elementi integrativi potevano essere riconducibili sia ad attività alla data della verifica, non evidenziati durante la verifica medesima, che ad attività svolte nel periodo intercorso dalla data della verifica alla data della trasmissione;

Considerato che nel termine stabilito dal paragrafo 3.12 dell'allegato A alla DGR 267/2016, l'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia non ha inviato elementi integrativi per la funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, per la quale è stato accertato il non effettivo esercizio;

Considerato che la funzione relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini per la quale è stato accertato il non effettivo esercizio non può essere presa in considerazione per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 288/2016;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare, da parte dell'unione o dei singoli comuni, sui servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5031 del 27/10/2014, è stato concesso all'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 34.248,61;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, ulteriori contributi di cui al comma 8 dell'articolo 90 possono essere concessi a condizione che l'unione di comuni abbia trasmesso una relazione con la quale dimostri di aver impegnato almeno il 75 per cento delle risorse già concesse;

Considerato che l'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia non ha trasmesso la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2014 e, conseguentemente, non può accedere ai contributi previsti dall'articolo 90, comma 8;

Considerato che l'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;

- b) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che:

- a) sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia;
- b) l'unione di comuni non possiede i requisiti per accedere ai contributi dell'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Valdichiana Senese risulta costituita mediante atto stipulato in data 31 ottobre 2008 dai comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda;

Considerato che a far data dal 12 dicembre 2015 il comune di Pienza ha aderito all'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;

Considerato che l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 32 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 51 del 23 dicembre 2015, Supplemento n. 175, come integrato dall'avviso di rettifica pubblicato sul BURT n. 52 del 30 dicembre 2015, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per i comuni le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda dal 31 dicembre 2008 e per il comune di Pienza dal 1° gennaio 2016;
 - b) servizi in materia statistica per i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda dal 31 dicembre 2008 e per i comune di Pienza dal 1° gennaio 2016;
 - c) sportello unico attività produttive (SUAP) per i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda dal 1° aprile 2009 e per i comune di Pienza dal 1° gennaio 2016;

Considerato che in data 13 giugno 2016 si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;

Considerato che con nota AOOGR/281106/A.080.050 dell'8 luglio 2016, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni Valdichiana Senese l'esito della verifica sull'effettività delle gestioni associate, volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, a esito della quale è risultato che l'unione esercita effettivamente la funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi e la funzione relativa ai servizi in materia statistica per i comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda;

Considerato che per il comune di San Casciano dei Bagni la verifica è stata svolta anche ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'accesso al contributo per i piccoli comuni disagiati di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011, essendo un comune potenzialmente beneficiario e che la verifica,

pertanto, per il solo comune di San Casciano dei Bagni è stata svolta anche sulle seguenti funzioni: organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di ambito sovracomunale, edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore, polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Considerato che dalla verifica effettuata è risultato che l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese esercita effettivamente per il comune di San Casciano dei Bagni anche la funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di ambito sovracomunale;

Considerato che con la medesima nota AOOGR/281106/A.080.050 dell'8 luglio 2016 è stato comunicato che l'unione non esercitava la funzione di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, la funzione di edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore, la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale e che l'unione poteva trasmettere, a norma del punto 3.13 dell'allegato A alla DGR 267/2016, elementi integrativi entro e non oltre 15 giorni antecedenti al termine di avvio dei procedimenti di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 5, 6 e 7 della l.r. 68/2011 (30 settembre 2016), riconducibili sia ad attività alla data della verifica, non evidenziati durante la verifica medesima, che ad attività svolte nel periodo intercorso dalla data della verifica alla data della trasmissione;

Considerato che a seguito della comunicazione degli esiti della verifica l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese ha trasmesso, con nota n. 3856345 del 28 settembre 2016, documentazione integrativa inerente la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale, ai sensi del punto 3.13 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, dalla quale non si evince il superamento delle tre strutture autonome funzionalmente e territorialmente riscontrate in fase di verifica, ma solo la sostituzione del comandante collocato a riposo per pensionamento, mantenendo la vigenza degli atti di organizzazione e, pertanto, la funzione non può essere considerata effettivamente esercitata;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreto dirigenziale n. 5782 del 5 dicembre 2012, è stato concesso all'Unione dei Comuni Valdichiana Senese il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 41.098,33;

Considerato che ai sensi dell'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, ulteriori contributi di cui al comma 8 dell'articolo 90 possono essere concessi a condizione che l'unione di comuni abbia trasmesso una relazione con la quale dimostri di aver impegnato almeno il 75 per cento delle risorse già concesse;

Considerato che l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese non ha trasmesso la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, per il contributo concesso nell'anno 2012 e che,

pertanto, non può essere concesso ulteriore contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della medesima legge regionale;

Considerato che a far data dal 12 dicembre 2015, con l'adesione del comune di Pienza l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese comprende tutti i comuni dell'ambito 32 e che, pertanto, l'unione possiede il requisito per la concessione del contributo di cui al comma 6 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011;

Considerato che l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese:

- a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che:

- a) sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6 e 7, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;
- b) l'unione di comuni non possiede i requisiti per accedere ai contributi dell'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni della Val di Merse risulta costituita mediante atto stipulato in data 31 ottobre 2008 dai comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille;

Considerato che, ai sensi e con le procedure previste dall'articolo 47 dello statuto dell'unione il comune di Radicondoli è receduto dall'unione a far data dal 9 maggio 2014;

Considerato che l'Unione dei Comuni della Val di Merse:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 31 di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT Parte Seconda, n. 30 del 30 luglio 2014, Supplemento n. 90, prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo dal 31 dicembre 2013;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale dal 31 dicembre 2013;
 - c) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale dal 31 dicembre 2013;
 - d) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° dicembre 2008;
 - e) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore dal 31 dicembre 2013;
 - f) polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 aprile 2009;
 - g) servizi in materia statistica dal 1° dicembre 2008;
 - h) sportello unico attività produttive (SUAP) dal 1° dicembre 2008;

Considerato che in data 21 aprile 2016 si è svolta ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, e con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale

5 aprile 2016, n. 267 la verifica dell'effettività dell'esercizio delle funzioni svolte dall'Unione dei Comuni della Val di Merse;

Considerato che la verifica per i comuni di Chiusdino e di Monticiano è stata svolta, anche ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'accesso al contributo di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011, essendo comuni potenzialmente beneficiari;

Considerato che con nota AOOGR/190203/A.080.050 dell'11 maggio 2016 l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione dei Comuni della Val di Merse l'esito della verifica sull'effettività delle gestioni associate, volta ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, dalla quale è risultato che l'Unione dei Comuni della Val di Merse esercita effettivamente, tra quelle sopra indicate, la funzione relativa alle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale e la funzione relativa ai servizi in materia statistica, per i comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille;

Considerato che con la medesima nota AOOGR/ 190203/A.080.050 dell'11 maggio 2016 è stato comunicato che l'unione non esercitava la funzione relativa all'organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, la funzione relativa all'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, la funzione relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, la funzione relativa all'edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore, e che l'unione poteva trasmettere, a norma del punto 3.12 dell'allegato A alla DGR 267/2016, elementi integrativi entro e non oltre 15 giorni antecedenti al termine di avvio dei procedimenti di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 5, 6 e 7 della l.r. 68/2011 (30 settembre 2016), riconducibili sia ad attività alla data della verifica, non evidenziati durante la verifica medesima, che ad attività svolte nel periodo intercorso dalla data della verifica alla data della trasmissione;

Considerato che a seguito della comunicazione degli esiti della verifica l'Unione di Comuni della Val di Merse non ha trasmesso elementi integrativi volti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato delle suddette funzioni;

Considerato che lo statuto prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato che con decreti dirigenziali n. 6122 del 2 dicembre 2015 e n. 6688 del 23 dicembre 2015, è stato concesso all'Unione dei Comuni della Val di Merse il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, pari a euro 38.529,68;

Considerato che l'Unione dei Comuni della Val di Merse ha trasmesso nei termini la relazione di cui all'articolo 92, comma 7, della l.r. 68/2011, con la quale risulta aver impegnato almeno il 75 per cento del contributo concesso nell'anno 2015;

Considerato che l'Unione dei Comuni della Val di Merse:

a) ha trasmesso la dichiarazione con la quale si attesta che non sono state adottate dall'unione o dai comuni, ai sensi dello statuto, deliberazioni di avvio del procedimento di scioglimento;

b) non risulta essere ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 68/2011 e risulta essere in regola con la trasmissione della tabella di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 238;

Considerato che:

- a) sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni della Val di Merse;
- b) non possono essere prese in considerazione le funzioni per le quali è stato accertato il non effettivo esercizio per l'attribuzione degli indicatori di efficienza di cui al paragrafo 12, dell'allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2016, n. 288;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione di Comuni Montana Lunigiana risulta costituita mediante atto stipulato in data 11 novembre 2011 dai comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri, e che:

1. è costituita tra comuni del medesimo ambito 21 dell'allegato A alla l.r. 68/2011, è costituita da almeno tre comuni e raggiunge il limite demografico minimo di 10.000 abitanti;
2. lo statuto, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 4 del 23 gennaio 2013, Supplemento n. 16 prevede che l'unione eserciti per tutti i comuni le seguenti funzioni rilevanti per la concessione dei contributi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011:
 - a) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2013;
 - b) polizia municipale e polizia amministrativa locale dall'articolo 31 dicembre 2011;
 - c) servizi in materia di statistica dal 1° gennaio 2012;

Considerato che, ai sensi e con le procedure previste dall'articolo 48 bis dello statuto dell'unione, il comune di Aulla, con atto del Consiglio comunale 7 settembre 2014, n. 19, ha deliberato il recesso dalla funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale a far data dal 1° gennaio 2015 e che pertanto detta funzione non è più svolta per tutti i comuni;

Considerato che nell'anno 2016, per effetto di quanto previsto dal punto 2.1, lettere a) e b), dell'allegato A) alla deliberazione della DGR n 267/2016, l'ufficio regionale competente non ha provveduto ad effettuare la verifica di effettività al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011, in quanto l'unione non ha beneficiato dei contributi nell'anno 2015 e lo statuto vigente non permette alla medesima unione di accedere ai contributi nell'anno 2016, tuttavia si è svolta la verifica di effettività a norma del punto 2.1, lettera c), dell'allegato A) alla deliberazione della DGR n 267/2016, volta ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 82 della legge regionale medesima;

Considerato che in data 27 aprile 2016, si è svolta, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 267, la verifica dell'effettività dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana per conto dei comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Mulazzo e Tresana, potenzialmente beneficiari del contributo di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011;

Considerato che con nota AOOGR/204196/A.080.050 del 18 maggio 2016, l'ufficio regionale competente ha comunicato all'Unione di Comuni Montana Lunigiana e ai comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Mulazzo e Tresana l'esito della verifica sull'effettività delle gestioni associate, volta ad accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 82 della l.r. 68/2011, dalla quale è risultato che l'Unione di Comuni

Montana Lunigiana esercita effettivamente, tra quelle su indicate, la funzione relativa alla polizia municipale e polizia amministrativa locale e la funzione relativa ai servizi in materia di statistica;

Considerato che con la medesima nota AOOGR/204196/A.080.050 del 18 maggio 2016 è stato comunicato che l'unione non esercita la funzione di attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per i comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Mulazzo e Tresana e che l'unione può trasmettere, a norma del punto 3.13 dell'allegato A alla DGR 267/2016, elementi integrativi entro e non oltre 15 giorni antecedenti al termine di avvio dei procedimenti di concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 5, 6 e 7 della l.r. 68/2011 (30 settembre 2016). Gli elementi integrativi possono essere riconducibili sia ad attività alla data della verifica, non evidenziati durante la verifica medesima, che ad attività svolte nel periodo intercorso dalla data della verifica alla data della trasmissione.

Viste le note che dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana, acquisite al protocollo regionale n. 392020 del 3 ottobre 2016, inviata in data 30 settembre 2016 e n. 400872 del 6 ottobre 2016, con le quali sono stati inviati elementi integrativi comprovante l'effettivo esercizio da parte dell'unione della funzione attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per tutti i comuni dell'unione;

Considerato che l'unione non esercita per conto di tutti i comuni almeno tre funzioni previste dall'articolo 90 delle l.r. 68/2011 e che pertanto non sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi previsti dal medesimo articolo 90 in favore dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana;

Considerato che, secondo quanto disposto dal punto 2.5 dell'allegato A alla DGR 288/2016, per la concessione alle unioni di comuni del contributo dell'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011, connesso agli indicatori di efficienza delle unioni, le unioni di comuni erano tenute a trasmettere entro il 15 ottobre la seguente documentazione:

- a) tabella inerente la spesa di personale, ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 68/2011, secondo il modello di cui all'allegato B alla DGR 288/2016;
- b) per le unioni che intendevano accedere al calcolo degli indicatori di efficienza di cui alle lettere b) (Incidenza del personale trasferito dai comuni all'unione di comuni) ed e) (Spesa media per il personale per abitante dell'ambito dell'unione di comuni) del punto 12.1 del sopracitato allegato A: certificazioni, sottoscritte dai responsabili del servizio finanziario di ciascun comune facente parte dell'unione nell'anno precedente a quello di concessione del contributo, secondo il modello allegato C alla DGR 288/2016;

Considerato, inoltre, che, secondo quanto disposto dal punto 2.5 dell'allegato A alla DGR 288/2016, la concessione dei contributi ha luogo sulla base dell'estratto dei dati risultanti dal rendiconto al bilancio approvato relativo all'esercizio finanziario 2015, acquisiti direttamente dal certificato del rendiconto al bilancio trasmesso dalle unioni di comuni alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 68/2011;

Considerato che la deliberazione di Giunta regionale n. 577 del 02/07/2012, attuativa dell'articolo 9 della l.r. 68/2011, stabilisce che il termine entro il quale le unioni di comuni sono tenute a trasmettere il certificato del rendiconto al bilancio è lo stesso con il quale provvedono nei confronti dello Stato;

Considerato che il termine per la trasmissione del certificato del rendiconto al bilancio dell'esercizio 2015 è stabilito dall'articolo 161, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 al 31 maggio 2016;

Visti gli indicatori di efficienza individuati dal paragrafo 12 dell'allegato A alla DGR 288/2016;

Considerato che possono essere valutate per l'indicatore b) "incidenza personale trasferito dai comuni all'unione di comuni" le seguenti unioni di comuni che presentano personale trasferito dai comuni all'unione negli anni 2015 e/o 2014:

- a) Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;
- b) Unione di Comuni Montana Colline Metallifere;
- c) Unione Montana dei Comuni del Mugello;
- d) Unione Valdera;

Visti i risultati istruttori e il calcolo dei singoli indicatori di efficienza, riportati nell'allegato E, nonché il quadro riepilogativo dei punteggi conseguiti dalle singole unioni di comuni, riportato nell'allegato F, parti integranti e sostanziali del presente decreto;

Considerato che, secondo quanto disposto dal paragrafo 13 dell'allegato A alla DGR 288/2016, per l'ammissibilità al contributo dell'articolo 90, comma 9, è necessario che l'unione di comuni consegua un punteggio minimo di tre punti, determinato dalla somma dei punteggi conseguiti sui singoli indicatori;

Considerato che l' Unione dei Comuni Parco AltaValdera non può essere valutata per gli indicatori di efficienza ad eccezione dell'indicatore l) perché è stata istituita nel 2016 e, conseguentemente, non ha ancora approvato alcun rendiconto al bilancio;

Considerato che l'Unione dei Comuni Parco AltaValdera può essere valutata esclusivamente per l'indicatore l) (Numero di funzioni fondamentali svolte dall'unione per tutti i comuni) ma sulla base dei risultati istruttori non può essere ammessa alla concessione dei contributi dell'articolo 90, comma 9 in quanto non ha conseguito il punteggio minimo di tre punti;

Visto l'allegato F, nel quale è effettuato il riparto delle risorse tra le unioni di comuni ammesse a contributo, secondo quanto disposto dal paragrafo 14 dell'allegato A alla DGR 288/2016;

Vista la nota acquisita al protocollo regionale n. 454799 del 10 novembre 2016 con la quale l'Unione dei Comuni Parco AltaValdera ha comunicato il codice fiscale e partita IVA 02223520509 e che è in corso di affidamento il servizio di tesoreria;

Ritenuto di concedere all'Unione dei Comuni Parco AltaValdera il contributo spettante e di rinviare la liquidazione ad atto successivo, ai sensi degli articoli 44 e 45 del regolamento di contabilità 61/R/2001, da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2016;

Vista la decisione della Giunta regionale 11 ottobre 2016, n. 14, relativa a pareggio di bilancio 2016, ulteriori disposizioni operative;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 83, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 ed il bilancio pluriennale 2016 – 2018;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 12 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2016- 2018 e del bilancio finanziario gestionale 2016 - 2018;

DECRETA

1. Sono concessi alle unioni di comuni di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, i contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge regionale n.

68/2011, nella misura ivi prevista per ciascuna unione di comuni, in quanto ciascuna di esse ha, per le motivazioni riportate in premessa, i requisiti e le condizioni previsti dall'articolo medesimo.

2. Non è concesso alle unioni di comuni Unione dei Comuni della Versilia e Unione di Comuni Montana Lunigiana il contributo di cui all'articolo 90 della legge regionale n. 68/2011 per le motivazioni riportate in premessa.
3. E' impegnata la somma di euro 4.856.175,41 sul capitolo 11033 (Codice V livello 1.04.01.02.005) del bilancio gestionale 2016, che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge regionale n. 68 del 2011, relativi ai contributi alle unioni di comuni.
4. Sono concessi alle unioni di comuni di cui all'allegato B, parte integrante del presente decreto, i contributi di cui all'articolo 90, comma 14 della legge regionale n. 68/2011, nella misura ivi prevista per ciascuna unione di comuni;
5. E' impegnata la somma di euro 4.820.682,10 sul capitolo 11167 (Codice V livello 1.04.01.02.005) del bilancio gestionale 2016, che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 14, della legge regionale n. 68 del 2011, relativi ai contributi attinenti alle risorse trasferite dallo Stato alla Regione;
6. E' liquidata la somma di euro 4.749.343,69 alle unioni di comuni di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, nella misura ivi prevista per ciascuna unione di comuni, imputando la spesa sull'impegno di cui al punto 3.
7. E' liquidata la somma di euro 4.736.876,62 alle unioni di comuni di cui all'allegato B, parte integrante del presente decreto, nella misura ivi prevista per ciascuna unione di comuni, imputando la spesa sull'impegno di cui al punto 5;
8. La liquidazione all'Unione dei Comuni Parco AltaValdera sarà effettuata con successivi atti, per le motivazioni in premessa, per la somma di euro 106.831,72 sull'impegno assunto al punto 3, e per la somma di euro 83.805,48 sull'impegno di cui al punto 5.
9. L'erogazione dei contributi è effettuata sui conti di tesoreria di ciascun ente beneficiario.
10. Nell'allegato C sono riportati i calcoli dei contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6 e 7, della l.r. 68/2011; nell'allegato D sono riportati i calcoli del contributo di cui all'articolo 90, comma 8, della medesima legge regionale; negli allegati E e F sono riportati i calcoli del contributo del comma 9 dell'articolo 90; nell'allegato G sono riportati i calcoli del contributo di cui all'articolo 90, comma 14.

Allegati n. 7

- A Contributi articolo 90
e2c62b5613f3f56414895011dd1cd27301ba3b2def0bd76e123c41c3ebbc6f11*
- B Contributo articolo 90 comma 14
f817402f5c26c8123a0b49784955dd5682a8ba5dfdd5f4303fd86606cc781e84*
- C Contributo articolo 90 commi 5, 6 e 7
a17c4adaae9e24e51a1ef782b4bfb4f5130128ccfef10aa869607be7acbc0b8e*
- D Contributo articolo 90 comma 8
1f45872de7e90ca4da15b1564cf4bed4cf5ed8a82f3f42a0c1830cea8a139027*
- E Calcoli indicatori efficienza
3114a790783ecc60eb06caf2e8198526f384d97a4d3ad61e3af0390338c8f522*
- F Contributo articolo 90 comma 9
bfbcf692bf1afbbfc2d8c9f0bdfb842f24e4013e6e22622a2993b39e27370666*
- G Calcolo contributo statale
5eb06946e8874acfcc1b82499a462403a702fc8ade3287d39593f739322f0ef5*

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE